

LICEO STATALE "SAN BENEDETTO" - CONVERSANO

BES

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VADEMECUM PER I DOCENTI

Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali?

L'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) si riferisce allo svantaggio scolastico, determinato da diversi fattori, che possono essere raggruppati in tre sottocategorie, che identifichiamo con FASCIA A, FASCIA B, FASCIA C:

FASCIA A: studenti con disabilità certificata:

1. Studente con disabilità certificata dalla ASL
2. Studente con disabilità certificata dalla ASL e che gode della legge 104/92

FASCIA B: studenti con disturbi specifici di apprendimento:

3. Studente con DSA certificato
4. Studente con ulteriori disturbi evolutivi di apprendimento certificati (Es.: ADHD)

FASCIA C: studenti in situazioni di svantaggio

5. Studente straniero con difficoltà nell'uso della lingua Italiana
6. Studente con carenze affettive-relazionali
7. Studente in situazione di disagio economico
8. Studente in situazione di disagio sociale
9. Studente italiano con divario culturale e linguistico

DOCUMENTAZIONE

Per gli studenti rientranti nella fascia A:

La documentazione deve essere raccolta nel fascicolo personale e deve comprendere:

- la certificazione medica rilasciata dalla ASL su richiesta della famiglia;
- la diagnosi funzionale;
- Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
- Il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- La relazione di fine anno scolastico;
- Eventuale ulteriore documentazione.

Per gli studenti rientranti nella fascia B:

La documentazione deve essere raccolta nel fascicolo personale e deve comprendere:

- Diagnosi e relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell'età evolutiva, consegnata alla Scuola e protocollata;
- Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) firmato dalle parti coinvolte e protocollato;
- Eventuale ulteriore documentazione.

Le diagnosi devono essere rilasciate da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate. Qualora la famiglia presenti preliminarmente una diagnosi rilasciata da una struttura privata, si raccomanda, in attesa di ricevere la certificazione richiesta, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò consente di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni adottando comunque un PDP, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. In occasione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

Per gli studenti rientranti nella fascia C:

La documentazione deve essere raccolta nel fascicolo personale e deve comprendere:

- documentazione rilasciata da parte di soggetti istituzionali "di intervento" (Es.: assistenti sociali, psicologi, Tribunale dei minori), consegnata alla Scuola e protocollata;
- verbale redatto dal C.d.C. dal quale si devono evincere attente e adeguate osservazioni psicopedagogico- didattiche, che hanno condotto alla rilevazione di un Bisogno Educativo Speciale da parte dello studente;
- Il Piano Didattico Personalizzato redatto dal C.d.C., firmato dalla parti coinvolte e protocollato (obbligatorio nel caso di situazioni gravi, altrimenti, se il Bisogno Educativo Speciale è a carattere transitorio, è necessaria almeno un verbale da cui si possano evincere le strategie educative e didattiche, più che strumenti compensativi e misure dispensative).

Si ricorda che non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

In particolar modo per gli studente stranieri:

- documento di identità (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale, ...);
- permesso di soggiorno dell'alunno (a partire dal compimento del quattordicesimo anno d'età oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno sia registrato). Se la richiesta di tale documento è in corso si accetta la ricevuta rilasciata dalla Prefettura nell'attesa del documento definitivo;
- certificati relativi agli studi fatti nel Paese d'origine o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe ed il tipo d'istituto frequentato;
- certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie.

In base al D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355 Art. 1, i Dirigenti Scolastici sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola od agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione. In assenza di certificazioni, il Dirigente della scuola comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della Sanità.

La mancata certificazione non comporta il rifiuto d'ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami: IN OGNI CASO IL MINORE E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E DEVE ESSERE ISCRITTO CON RISERVA SE IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE O INCOMPLETA.

N. B.: se la riserva riguarda la condizione di genitore (es. il minore non compare sul passaporto di un genitore, il genitore non possiede un documento attestante la parentela), deve essere sciolta entro sei (6) mesi; diversamente la scuola segnalerà il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.

COSA DEVE FARE IL CONSIGLIO DI CLASSE?

La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.

Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES.

Il Consiglio di Classe:

- individua gli studenti con BES attraverso la documentazione/certificazione diagnostica in possesso della scuola e fornita dalla famiglia;
- si occupa della stesura del:
 - PEI (studenti in fascia A);
 - PDP (studenti in fascia B e C).
- approva il PEI o il PDP.

(All'attuazione delle misure e degli interventi, concorrono in primo luogo l'insegnante di sostegno e il coordinatore per la stesura del PEI, mentre il coordinatore supportato dal referente BES per la stesura del PDP, ma CONCORROSO ANCHE TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE);

- garantisce l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES nel gruppo classe;
- si preoccupa di allestire una didattica d'aula inclusiva;
- concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazione del percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune; adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione- elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione, che consentono la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in maniera diversa;
- individua la modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi attivati per gli studenti con BES con gli studenti della classe e le loro famiglie;
- promuove la corresponsabilità di tutti gli studenti della classe alla partecipazione, valorizzazione e integrazione di ciascuno e favorisce la comprensione degli interventi personalizzati anche nei momenti di verifica e valutazione;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, e per non disperdere il lavoro svolto.

In assenza di certificazione diagnostica i docenti componenti del C.d.C., in presenza di difficoltà di apprendimento e, quindi di segnali di rischio, devono:

mettere in atto strategie di recupero;
segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere, al fine di iniziare l'iter diagnostico;
adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, in attesa di diagnosi.

COSA DEVE FARE IL COORDINATORE?

Il docente coordinatore deve:

- coinvolgere costantemente la famiglia dello studente;
- occuparsi dell'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES;
- informare ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di alunni con BES. Tali informazioni devono essere fornite anche indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di classe, se è posteriore all'ingresso dello studente nella scuola;
- interessarsi che ogni insegnante del consiglio sia a conoscenza dei bisogni educativi e contribuisca alla costruzione del PEI/PDP relativamente alla propria disciplina e competenze, individuando i risultati attesi, che saranno anche la base per la valutazione, e le azioni volte a raggiungerli.

- occuparsi della relazione del consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del percorso previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo, laddove è possibile, coinvolgimento e collaborazione.

CHE COS'È IL PEI?

E' il Piano Educativo Individualizzato che raccoglie "i progetti didattici educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche" (comma 3 art. 5 legge 104/1992). Viene elaborato dall'insegnante di sostegno e dai docenti del C.d.C., con la collaborazione della famiglia e degli operatori dell'ASL.

CHE COS'È IL PDF?

Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

CHE COS'È IL PDP?

Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con BES (fascia B e C).

L'iter classico per giungere alla compilazione del PDP è il seguente:

- acquisizione della segnalazione specialistica;
- incontro di presentazione tra il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o il docente referente (fascia B o C) per la raccolta delle informazioni;
- accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare;
- stesura finale e sottoscrizione del documento (DS, docenti e genitori dello studente).

Il PDP deve essere verificato due o più volte l'anno a cura del Consiglio di Classe.

QUALI SONO I TEMPI DI CONSEGNA DEL PEI, PDF E DEL PDP?

Per il PEI (studenti di fascia A) e per il PDP (studenti di fascia B) il termine ultimo di presentazione è fissato generalmente entro il 30 novembre.

Per il PDP (studenti fascia C), avendo carattere anche temporaneo, si redige quando si è in grado di individuare strategie didattiche ed educative idonee al caso, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative utili al raggiungimento del successo formativo, e quindi anche in corso d'anno scolastico.

Referente gruppo H: **prof.ssa Carbonara G.**

Referente DSA: **prof.ssa Mariani C.**

Referente alunni stranieri: **prof.ssa Fanelli I.**